



COMUNE DI MASAINAS

Provincia del Sulcis Iglesiente

Codice fiscale 81002530921

Partita I.V.A. 01209740925

Tel. 0781 - 96111

Fax 0781 - 9611222

BANDO PUBBLICO

PER LA CORRESPENSIONE DEI CONTRIBUTI DEL FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE, PER L'ANNO 2025. LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431, ART. 11 DELIBERAZIONE REGIONALE N. 36/36 del 09.07.2025

Indetto ai sensi dell'art. 11 della L. 09.12.1998 n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, della deliberazione della G.R. n. 52/90 del 28.12.1999, del decreto legge 25.02.2000, n. 32, per il contributo al pagamento del canone di locazione risultanti da contratti di affitto regolarmente registrati.

SCADENZA PRESENTAZIONE DOMANDE: 30 ottobre 2026.

IL RESPONSABILE DELL'AREA

VISTI:

- la Legge n° 431 del 09 dicembre 1998 ed in particolare l'art. 11 che istituisce, presso il Ministero dei Lavori Pubblici, il Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;
- il Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19/07/1999, n. 167), che stabilisce i requisiti minimi richiesti per beneficiare dei contributi e gli adempimenti regionali e comunali necessari ai fini dell'assegnazione dei medesimi agli aventi titolo. In particolare, il suddetto decreto ministeriale dispone che l'individuazione dei beneficiari dei contributi debba essere effettuata dai comuni tramite procedimento ad evidenza pubblica, con formazione di apposita graduatoria;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/36 del 09.07.2025 avente ad oggetto: "Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Ripartizione risorse stanziata nell'anno 2025 e criteri per l'individuazione dei destinatari. Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11" ed il relativo Allegato;
- la Nota RAS – Assessorato dei Lavori Pubblici - Direzione generale dei lavori pubblici

- Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n. 35426 del 23/07/2026 avente ad oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione. Comunicazione approvazione del bando regionale permanente";
- la Determinazione della RAS - Assessorato dei Lavori Pubblici - Direzione generale dei lavori pubblici - Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n. 2222/35034 del 21/07/2026 avente ad oggetto: "Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 11. Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.

RENDE NOTO

Che a partire dalla data di pubblicazione del presente bando, i soggetti in possesso dei requisiti sottoelencati, possono presentare domanda per ottenere i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili adibiti ad uso abitativo;

ART 1)

DESTINATARI CONTRIBUTI

Destinatari dei contributi:

Possono presentare domanda per la concessione dei contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- Titolarità di un contratto di locazione di un'unità immobiliare di proprietà privata, adibito ad abitazione principale ed esclusiva, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente nel territorio comunale di Masainas.
- La residenza anagrafica nel Comune di Masainas deve sussistere al momento della presentazione della domanda o per il periodo relativamente al quale si richiede il contributo;

I cittadini immigrati extracomunitari devono essere in possesso di un regolare titolo di soggiorno.

- Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.

La locazione deve:

- risultare da un contratto regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno al quale si riferisce il bando.

In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del Comune, nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del

nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. 13/89, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. **La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione.**

Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota.

Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non possa godere del bene.

Non sono altresì ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo e permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto.

ART. 2)

REQUISITI RICHIESTI PER OTTENERE BENEFICI

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

- **fascia A:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%; l'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74; l'ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare per detta fascia deve essere uguale o inferiore a **€ 15.908,10**
- **fascia B:** ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00; Relativamente alla fascia B, il limite di reddito è quello previsto dalla DGR n. 4/50 del 16 febbraio 2023, stabilito in **€ 17.131,00.**

ART. 3)

CUMULABILITA' CON ALTRI CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO ALLA LOCAZIONE.

È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni, entro i limiti dell'ammontare massimo del contributo in parola e fatte salve disposizioni statali contrarie. La cumulabilità con altri contributi non ha rilevanza al fine della trasmissione del fabbisogno comunale alla Regione, ma sarà valutata dal Comune prima di procedere alla liquidazione delle somme in favore degli utenti ammessi. Eventuali somme non liquidate ad un cittadino, perché già beneficiario di altro contributo, possono essere utilizzate per soddisfare il fabbisogno residuo degli altri aventi diritto nell'anno di riferimento;

ART. 4)

DOCUMENTAZIONE

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fatta eccezione per quelle condizioni relative alla presenza nel nucleo familiare di persone portatrici di handicap o a cui è stato riconosciuto un grado di invalidità, da parte della Commissione di prima istanza della A.S.L. di Competenza, il cui certificato deve essere allegato alla domanda.

Il contratto di locazione dell'immobile deve essere allegato in copia.

Deve essere allegata, altresì, ricevuta di versamento dell'Imposta annuale di registrazione relativa all'ultimo anno di riferimento.

Copia della certificazione Isee in corso di validità.

In caso di dichiarazioni mendaci, formazione o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, l'Amministrazione Comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso, così come previsto dall'art. 11, comma 3, DPR 403/1998.

ART. 5)

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

1) conduttore che paghi un canone di locazione derivante da un contratto regolarmente registrato che incide sul reddito complessivo del proprio nucleo familiare secondo le seguenti percentuali:

FASCIA A):

sino al 14%	Punti 0
Dal 15 al 20%	Punti 1
Dal 21 al 30%	Punti 2
Dal 31 al 40%	Punti 3
Dal 41 al 50%	Punti 4
Oltre il 50%	Punti 5

FASCIA B):

sino al 24%	Punti 0
Dal 25 al 30%	Punti 1
Dal 31 al 40%	Punti 2

Dal 41 al 50%	Punti 3
Oltre il 50%	Punti 5

2) Presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente o invalidità pari o superiore al 34% e inferiore al 74%

PUNTI 1

3) Presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente o invalidità pari o superiore al 74%

PUNTI 1,5

4) Presenza nel nucleo familiare di soggetti con handicap permanente o invalidità 100%

PUNTI 3

5) Nuclei familiari con presenza (da minimo 6 mesi) di almeno un ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando

PUNTI 1

6) Nuclei familiari con almeno due figli minori alla data di pubblicazione del bando

PUNTI 1

7) Nuclei familiari composti da cinque unità ed oltre (tale punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto 6)

PUNTI 2,5

8) Richiedente che abiti in **alloggio che debba essere rilasciato** a seguito di:

- Provvedimento esecutivo di sfratto;
- Verbale di conciliazione giudiziaria;
- Ordinanza di sgombero;
- Provvedimento esecutivo attestante il collocamento a riposo o il trasferimento del dipendente pubblico o privato che usufruisca di alloggio di servizio;
- Provvedimento di separazione omologato dal tribunale o sentenza passata in giudicato;

PUNTI 4

9) Abitazione in alloggio di assoluta antigenicità, certificata dall'Azienda Sanitaria.

PUNTI 2

ART. 6)

FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA

Il Comune procede all'istruttoria delle domande verificandone la completezza e la regolarità. Provvede all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui al precedente articolo.

Il Comune procede altresì all'adozione della graduatoria generale, secondo l'ordine dei punteggi complessivi attribuiti a ciascuna domanda, ottenuti sommando i punti attribuiti per il valore dell'ISEE con i punti assegnati per la (eventuale) situazione di particolare disagio in cui versa il nucleo e di cui al precedente articolo. In caso di parità di punteggio verrà adottato il seguente ordine di precedenza:

- 1) reddito annuo imponibile meno elevato;
- 2) numero di soggetti con handicap permanente o invalidità superiore al 74% presenti nel nucleo;
- 3) numero componenti nucleo familiare;
- 4) numero di ultrasessantacinquenni presenti nel nucleo;

La graduatoria generale è approvata con Determinazione del Responsabile del Servizio ed è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune nonché inviata alla Regione per l'adozione dei provvedimenti di finanziamento della spesa.

I ricorsi si presentano entro e non oltre il termine di **5 giorni** dalla data di pubblicazione.

ART. 7)

DURATA ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

Il contributo in oggetto sarà erogato solo ed esclusivamente a seguito dell'assegnazione da parte dell'Ass.to Regionale competente dei fondi necessari e dal momento in cui le somme stanziare diverranno contabilmente disponibili. I contributi, pertanto, non potranno essere erogati né pretesi dagli interessati fino al verificarsi di dette condizioni.

Se il finanziamento regionale non dovesse finanziare per intero il fabbisogno contributivo rappresentato da questo Comune, nella ripartizione delle somme stanziare ci si atterrà alle direttive che verranno successivamente impartite dalla stessa RAS. In mancanza di direttive regionali verrà adottato un criterio di equa ripartizione delle somme, sulla base dello stesso criterio di proporzione adottato dalla RAS, nei limiti consentiti dalla normativa vigente in materia.

L'entità del contributo è determinata in relazione all'incidenza del canone, quale risulta dal contratto di locazione regolarmente registrato, e in relazione al reddito ISEE del nucleo familiare determinato ai sensi del presente bando. L'ammontare del contributo non può eccedere il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione reddituale del beneficiario.

Il contributo verrà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione e per il calcolo dei mesi si terrà conto delle frazioni di mese superiori a 15 giorni ed è subordinato alla

presentazione delle relative ricevute di pagamento del canone, unitamente ad una dichiarazione liberatoria del proprietario dell'immobile, attestante l'avvenuto ricevimento dell'importo dei canoni di locazione.

ART. 8)

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

L'istanza per l'ammissione al contributo potrà essere trasmessa attraverso il sito del Comune **esclusivamente** in modalità online, attraverso il sistema di autenticazione digitale – SPID nei giorni stabiliti. Alla scadenza dei termini il sistema non consente l'accesso al modulo e non potrà essere più presentata alcuna istanza.

È esclusa la presentazione dell'istanza in modalità cartacea.

Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria ed idonea documentazione prevista dal bando.

N.B. Gli utenti che nell'arco dell'anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati.

Il Comune di Masainas trasmetterà alla Regione **esclusivamente** il proprio fabbisogno in relazione alle mensilità di propria competenza.

ART. 9)

CONTROLLI E SANZIONI

Ai sensi dell'art. 11 del DPR 403/98 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n. 221/99, spetta all'Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del sistema informativo del Ministero delle Finanze.

L'amministrazione Comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art.4 comma 7 Dlgs 109/98).

ART. 10)

NORME FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e 109/98 nonché ai relativi decreti di attuazione.

***Il Responsabile Del Servizio
Dott. Gian Luca Pittoni***
